



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Tutela delle Acque  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Direzione Agricoltura  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici  
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Direzione Sanità  
Settore Prevenzione e Veterinaria  
sanita@cert.regione.piemonte.it

Data e Protocollo sono riportati nella Segnatura.xml  
e/o nelle informazioni di DoQui Acta

Classificazione 13.150.40/ZVF/7/2014A

Ai Comuni piemontesi  
All' Anci-Piemonte

Oggetto: Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.  
Adempimenti in capo alle Autorità locali nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili.

Come noto, la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 309 del 24/11/2009, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

La suddetta Direttiva è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 S.O. del 30/08/2012.

Successivamente con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, in attuazione dell'articolo 6 del citato d.lgs. 150/2012, è stato adottato il previsto Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), che definisce obiettivi, tempi e azioni.

Il PAN si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, prevedendo soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le aree a loro servizio. Nell'attuazione della normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sono pertanto coinvolti anche gli Enti locali.

A tale proposito, la Regione Piemonte ha approvato, con DGR n. 25-3509 del 20 giugno 2016, le Linee di indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili<sup>1</sup> e dalla popolazione più in generale o nelle aree agricole ad essi adiacenti

---

<sup>1</sup> Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1107/2009 sono definiti all'art. 3, punto 14) "Gruppi vulnerabili" le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o

(nel seguito Linee di indirizzo), che costituiscono un primo documento di orientamento in materia di uso dei prodotti fitosanitari in ambito extra-agricolo.

Nelle suddette aree i divieti o le limitazioni all'uso dei prodotti fitosanitari hanno lo scopo sia di tutelare la salute umana e la sicurezza pubblica sia di garantire una buona qualità dell'ambiente e della biodiversità.

Tutti i documenti sopra richiamati sono reperibili sul sito web della Regione Piemonte, in continuo aggiornamento, al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/pan.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/pan.htm)

Sul sito sono altresì reperibili informazioni e documenti tecnici sull'argomento.

Si riportano di seguito i principali adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, sui quali si richiama l'attenzione degli Enti Locali.

### **1) Pianificazione territoriale**

Ai sensi del punto A.5.6.1 del PAN - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida - è previsto che in ambiente urbano le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuino:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

### **2) Personale abilitato all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 150/2012 chiunque acquisti e utilizzi prodotti fitosanitari per sé o per terzi deve essere in possesso dello specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo – il cosiddetto “Patentino”.

### **3) Stoccaggio e manipolazione dei prodotti fitosanitari**

Per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari devono essere rispettate le previsioni dell'art. 17 del d.lgs. 150/2012 e del PAN al punto A.6 e all'Allegato VI.

### **4) Registrazione dei trattamenti**

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 e 4 del d.lgs. 150/2012, che altresì abroga e sostituisce quanto in parte già previsto dall'art. 42 del DPR 290/2001 e s.m.i, in particolare il DPR 28/2/2012 n. 55,

---

*cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo.*

art. 42, tutti i trattamenti devono essere riportati in un registro dei trattamenti che, tra l'altro, deve essere conservato per almeno tre anni.

### **5) Controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari**

Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a controlli funzionali periodici e a regolazione, così come previsto dall'art. 12 del d.lgs. 150/2012 e dal punto A.3.1 del PAN.

### **6) Informazione al pubblico**

Ai sensi del PAN si ricorda quanto previsto al Punto A.2.2 in tema di Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.

L'obbligo di segnalazione del trattamento, finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate, è previsto nei seguenti casi:

- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc;
- quando espressamente riportato in etichetta;
- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dagli enti locali territorialmente competenti.

Inoltre, il PAN al Punto A.5.6, in tema di Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, prevede in particolare l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indichino, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

## **7) Applicazione dei prodotti fitosanitari**

Si ricorda per gli utilizzatori l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente (d.lgs. 81/2008).

## **8) Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate al punto A.5.6 del PAN, con la finalità di tutelare la salute e la sicurezza pubblica, riducendo l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

In particolare deve essere rispettato quanto previsto al punto A.5.6.1 per l'uso degli erbicidi e al punto A.5.6.2 per l'uso di fungicidi, insetticidi o acaricidi.

## **9) Gestione degli imballaggi e delle rimanenze**

Per la gestione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari devono essere rispettate le previsioni dell'art. 17 del d.lgs. 150/2012 e del PAN al punto A.6 e all'Allegato VI.

## **10) Aree designate come acque di balneazione**

Si rammenta alle Autorità Locali nel cui territorio insistono aree designate come acque di balneazione che, ai sensi del punto A.5.3 del PAN, ai fini della tutela della salute pubblica è vietato l'uso di prodotti fitosanitari nel tratto di riva che costituisce accesso diretto alle acque di balneazione, individuate ai sensi del d.lgs. 116/2008.

## **11) Uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade**

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade deve essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto A.5.5 del PAN e dei Criteri Minimi Ambientali di cui al decreto 15 febbraio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2017, da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.

## 12) Tutela dell'acqua potabile

Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile si rammenta l'obbligo di recepire nei piani regolatori comunali le prescrizioni riportate nei provvedimenti regionali di definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (v. in particolare art. 8).

Secondo quanto sopra riportato è di fondamentale importanza che le autorità locali competenti per la gestione del verde urbano adottino i provvedimenti necessari, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo regionali.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate alla casella di posta elettronica [pan.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:pan.fitosanitario@regione.piemonte.it).

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore  
P Mancin

Il Dirigente del Settore  
GF Corgiat Loia

Il Dirigente del Settore  
PM Giachino

*Il presente documento è sottoscritto con firme digitali ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Referenti:

Elena Anselmetti 011 432 4470  
Caterina Strumia 011 432 3776  
Alba Cotroneo 011 432 3718

---